

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Atto del Dirigente: DETERMINAZIONE n° 10069 del 12/08/2011

Proposta: DPG/2011/10918 del 12/08/2011

Struttura proponente: SERVIZIO TECNICO DI BACINO ROMAGNA
DIREZIONE GENERALE AMBIENTE E DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA

Oggetto: DIVIETO DI PRELIEVO DA ALCUNI CORSI D'ACQUA E RELATIVI AFFLUENTI DEL TERRITORIO DI COMPETENZA DEL SERVIZIO TECNICO DI BACINO ROMAGNA (LAMONE, SAVIO, MONTONE, RONCO, MARZENO, TRAMAZZO, ACERRETA, BORELLO, PARA, FANANTE, RUBICONE, PISCIATELLO, BIDENTE, RABBI, BEVANO)

Autorità emanante: IL RESPONSABILE - SERVIZIO TECNICO DI BACINO ROMAGNA

Firmatario: CLAUDIO MICCOLI in qualità di Dirigente professional

Luogo di adozione: FORLI' data: 12/08/2011

SERVIZIO TECNICO DI BACINO ROMAGNA IL RESPONSABILE

sostituito in applicazione dell'art. 46, comma 2, della L.R. 43/01 nonché della nota n. NP/2011/7180 del 15/06/2011, dal Dirigente professional SPECIALISTA ASSETTO IDRAULICO, GESTIONE DELLE AREE DEL DEMANIO IDRICO E DELLE RISORSE IDRICHE, CLAUDIO MICCOLI

VISTI:

- gli articoli 140 e 141 della Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, così come modificata dalla Legge Regionale 4 maggio 2001, n. 12, in cui è previsto che le funzioni amministrative e gestionali in materia di difesa del Suolo e Risorse Idriche siano attribuite alla Regione Emilia Romagna mediante diretto esercizio tramite i Servizi Tecnici di Bacino;
- il R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 testo unico in materia di acque e impianti elettrici;
- il D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152 e s.m. e i. contenente le disposizioni di legge in materia ambientale;
- il Regolamento Regionale 20 novembre 2001, n. 41 che disciplina i procedimenti di rilascio di concessione di acqua pubblica;
- il Regolamento Regionale 29 dicembre 2005, n. 4 concernente le disposizioni transitorie per la gestione dei prelievi d'acqua nelle more dell'approvazione ed attuazione del piano di tutela delle acque;
- la deliberazione dell'Assemblea Legislativa 21 dicembre 2005 n. 40, con cui viene approvato il Piano Regionale di Tutela delle Acque;
- la deliberazione di Giunta Regionale 29 dicembre 2008, n. 2416 "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento 450/2007" e s.m.;
- la deliberazione della Giunta Regionale 21 dicembre 2009 n. 2132 "Riorganizzazione dei Servizi Tecnici di Bacino. Istituzione del Servizio Tecnico di Bacino Romagna e del servizio tecnico della costa";
- la determinazione del Responsabile del Servizio 3 febbraio 2011 n. 1085 recante "Organizzazione del Servizio Tecnico di Bacino Romagna – Anno 2011";
- la determinazione del Direttore Generale della Direzione Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa 28 luglio 2011 n. 9498 "Attribuzione di incarichi

dirigenziali presso la Direzione Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa e proroga nucleo tecnico”;

PREMESSO che:

- con provvedimento n. 5994 in data 26 giugno 2002 è stata approvata la “Regolamentazione dei prelievi dai corsi d’acqua superficiali” del territorio di competenza del Servizio Tecnico di Bacino Fiumi Romagnoli, atto che, stabilendo la sospensione o limitazione dei prelievi nel periodo dal 15 luglio al 15 settembre di ogni anno, si ritiene tuttora funzionale alla corretta gestione della risorsa idrica nel territorio di competenza del Servizio Tecnico di Bacino Romagna (STB), anche ai sensi di quanto previsto dal PTA in riferimento alla necessità di garantire il Deflusso Minimo Vitale nei corsi d’acqua;
- la Regolamentazione sopra citata prevede espressamente, alla lettera G), la facoltà per il Servizio competente di sospendere tutti i prelievi dai corsi d’acqua, al verificarsi di condizioni incompatibili con il mantenimento dell’ecosistema dei corsi d’acqua stessi;
- con deliberazione dell’Assemblea legislativa Regionale n. 40 del 21 dicembre 2005 è stato approvato il Piano Regionale di Tutela delle Acque (PTA), con cui viene definito il DMV, cioè il valore minimo di portata che deve essere lasciata defluire a valle delle captazioni al fine di mantenere vitali le condizioni di funzionalità e di qualità degli ecosistemi interessati (art. 52 delle Norme);

DATO CONTO che:

- il Regolamento regionale n. 41/2001 prevede, all’art. 30 comma 1, la possibilità di sospensione dei prelievi per motivi di pubblico interesse, tra i quali è espressamente prevista la problematica del mantenimento del deflusso minimo vitale;
- i prelievi regolamentati con specifico atto di concessione sono corredati da un disciplinare, sottoscritto dal concessionario, che obbliga questi a sospendere il prelievo quando la portata del corso d’acqua scenda al di sotto del Deflusso Minimo Vitale o quando il STB renda noto il divieto di prelevare acqua;

CONSIDERATO che:

- il perdurare di una situazione caratterizzata da scarse e sporadiche precipitazioni, ha determinato un grave regime di magra nella grande maggioranza dei corsi d’acqua a carattere torrentizio del territorio di competenza del STB, accertato anche mediante misure di portata effettuate da ARPA-SIM in data 13 luglio 2011 e comunicate dal Responsabile del Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua e disponibili presso il sito ARPA-EMR e da successivi controlli da cui si evince che, nella rete di monitoraggio attivata, sono stati raggiunte portate inferiori al DMV idrologico, nelle seguenti sezioni nel territorio della Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli:

Corso d'acqua	Teleidrometro	Livello Tele Idrometro in metri	Livello rilevato in metri	Livello rilevato in metri
		(DMV idrologico)	13/07/2011	04/08/2011
Lamone	Sarna	0,12	0,09	0,09
Lamone	Reda	0,69	0,69	0,68
Montone	Castrocaro	0,25	0,20	0,25
Rabbi	Ponte Calanca	0,07	0,06	0,01
Ronco	Coccolia	0,38	0,57	0,61
Savio	S. Carlo	0,59	0,52	0,65

- tale regime di magra provoca una sofferenza dell'assetto idrobiologico del corpo idrico e delle sue capacità autodepurative, che potrebbero provocare gravi conseguenze anche sul piano igienico-sanitario;
- ai sensi di quanto previsto al Titolo IV del PTA (Misure per la tutela quantitativa della risorsa idrica), ai fini del bilancio idrico il volume di risorsa idrica superficiale considerato utilizzabile è il volume di acqua eccedente la quantità da attribuirsi, per finalità di tutela ambientale, al Deflusso Minimo Vitale (DMV) dei corpi idrici interessati;
- in particolare, l'art. 51, comma 2 del PTA prevede che le derivazioni di acqua pubblica debbano essere regolate in modo da "garantire il minimo deflusso vitale dei corpi idrici" come previsto dall'art.3, comma 1, lett. i), della L.183/89 e dell'art. 12-bis del [regio](#) decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (come modificato dall'art. 96, comma 3, del D.Lgs 152/2006);

CONSIDERATO, altresì che, ai sensi dell'art. 4 del citato Regolamento Regionale 41/01, compete al Dirigente del Servizio regionale territorialmente competente - ovvero al Responsabile del Servizio Tecnico di Bacino Romagna – assumere tutti i provvedimenti inerenti l'utilizzo delle risorse idriche nel territorio di competenza del Servizio;

RITENUTO che, stante il trend in atto, si renda opportuno assumere i provvedimenti necessari a garantire la tutela dell'ecosistema fluviale ed a ripristinare un minimo deflusso vitale nell'alveo dei corsi d'acqua risultati in consolidata crisi idrica;

RICHIAMATA la già citata lettera G) della Regolamentazione che prevede, quali modalità di diffusione del provvedimento di sospensione totale dei prelievi, il comunicato stampa, l'affissione del provvedimento all'Albo Pretorio dei Comuni e la comunicazione alle Associazioni di categoria;

DATO ATTO del parere di regolarità amministrativa allegato;

D E T E R M I N A

per le motivazioni indicate in premessa:

1. di vietare il prelievo idrico, nel territorio di competenza del Servizio Tecnico di Bacino Romagna, dai corsi d'acqua, o loro tratti, di seguito elencati e dai relativi affluenti:
 - **fiume Lamone e affluenti:** dal confine di Regione fino all'immissione delle acque di scarico del depuratore Formellino (comune di Faenza);
 - **torrenti Marzeno, Tramazzo e Acerreta e affluenti;**
 - **fiume Savio e affluenti,** dalla sorgente fino all'immissione delle acque del CER;
 - **torrenti Para, Fanante e Borello e affluenti;**
 - **fiume Rubicone e affluenti:** dalla sorgente fino all'immissione delle acque di scarico del depuratore di Bastia a valle di Savignano sul Rubicone;
 - **torrente Pisciatello e affluenti;**
 - **fiume Montone e affluenti,** dalla sorgente fino all'altezza del ponte di Ragone sulla S.P n. 5;
 - **fiume Ronco-Bidente e affluenti,** dalla sorgente fino all'immissione delle acque di scarico del depuratore di Forlì;
 - **torrente Rabbi e affluenti;**
 - **torrente Bevano e affluenti** dalla sorgente fino all'immissione delle acque del CER;
2. di stabilire che il divieto di cui al punto 1 abbia efficacia per i titolari di:
 - autorizzazione a titolo provvisorio al prelievo;
 - concessione di derivazione;
 - idoneo titolo concessorio, ancorché scaduto il 31/12/05 se assoggettabile a quanto disposto dagli artt. 2 e 3 del R.R. 4/05;
3. **di disporre che, al fine di facilitare l'attività di controllo connessa al divieto, gli utenti che prelevano a mezzo di pompe siano obbligati a rimuovere dal corso d'acqua la parte terminale delle apparecchiature di prelievo;**
4. di escludere dal predetto divieto:
 - a. le derivazioni ad uso consumo umano, finalizzate a garantire l'approvvigionamento idropotabile, che a norma delle vigenti leggi è prioritario rispetto a tutti gli altri utilizzi;

- b. i prelievi destinati esclusivamente all'abbeveraggio di animali da allevamento;
 - c. i prelievi destinati al lavaggio di materiali litoidi e comunque tutti i prelievi che comportano la restituzione pressoché totale dell'acqua prelevata in corrispondenza del punto di prelievo;
5. di precisare che i titolari di concessione che abbiano all'interno del disciplinare già definiti periodi di divieto di prelievo, non possono avvalersi delle suddette deroghe;
 6. di dare conto che ogni prelievo effettuato al di fuori delle deroghe previste dal presente provvedimento sia da considerarsi abusivo e quindi soggetto alle sanzioni previste dal RD n. 1775 dell'11 dicembre 1933 e successive modifiche;
 7. di punire la violazione alle disposizioni del presente provvedimento, ivi compresa la mancata rimozione delle parti terminali delle apparecchiature di prelievo, con la sanzione amministrativa, consistente nel pagamento di una somma da € 103,29 ad € 1.032,91, ai sensi dell'art. 155, comma 2, della L.R. 21 aprile 1999 n. 3, e, in caso di reiterata violazione, con la revoca immediata dell'autorizzazione a titolo provvisorio o concessione;
 8. di affidare agli Agenti accertatori del STB, alla Polizia Municipale e Provinciale, al Corpo Forestale dello Stato e alla Forza Pubblica il compito di far osservare le disposizioni del presente provvedimento;
 9. **di far decorrere l'efficacia della presente determinazione dirigenziale dalla data dal 16 agosto 2011;**
 10. di rinviare ad apposito atto la revoca delle predette disposizioni, qualora il mutamento delle condizioni di deflusso dei corsi d'acqua lo consenta;
 11. di trasmettere copia della presente determinazione a tutti i Comuni interessati del territorio di competenza del STB, per l'affissione ai relativi Albi Pretori nonché alle Associazioni di categoria interessate e di inviare apposito comunicato stampa ai maggiori quotidiani a diffusione locale;
 12. di dare atto, infine, che ai sensi dell'art. 3 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, contro il presente provvedimento si potrà ricorrere dinanzi al Tribunale Superiore AA.PP. entro il termine perentorio di 60 giorni dalla notifica dello stesso, conformemente a quanto sancito dagli art. 18 e 143 del TU 1775/33.

Dott. Claudio Miccoli

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Claudio Miccoli, Dirigente professional SPECIALISTA ASSETTO IDRAULICO, GESTIONE DELLE AREE DEL DEMANIO IDRICO E DELLE RISORSE IDRICHE, a ciò delegato ai sensi di quanto fissato al punto 8) del dispositivo della determinazione dirigenziale n. 1085/2011, esprime, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008, parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta DPG/2011/10918

data 12/08/2011

IN FEDE

Claudio Miccoli